



#### LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dal sig. magistrati

dott. Domenico Taglialatela Presidente Consigliere

dott.ssa dott.

Caterina Passarelli Federico Bressan

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

#### ex art. 183 L.F.

nei procedimenti riuniti n. 223/2020 R.G. e 225/2020 R.G., promossi con separati atti di reclamo ex art. 183 L.F., da:

### procedimento n. 223/2020 R.G.:

:l., con sede in Padova (PD),

Codice Fiscale e P.I.

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese EC:

di Padova al numero REA

:, in persona

dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig.

rappresentata e difesa dagli avv.ti

separata procura alle liti sottoscritta e autografata in originale e poi oggetto di digitalizzazione e firma digitale;

#### proponente reclamante

nei confronti di:

AGENZIA DEL

E, C.F.

in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, legale domiciliataria in

#### opponente reclamata

.l., in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in , codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione

al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , e per essa (quale mandataria, giusto mandato speciale del 23 luglio 2018, in autentica del Notalo

(Rep. 2, registrato presso l'Agenzia delle

1





data 24	lugllo 2018 al n.	7),							
con s	ede in Milano, via	, codice							
fiscale, partita Iva e n. iscrizione al	Registro delle imprese di	Milano 08							
REA MI in persona del	procuratore, avvocato	· In virtù del							
poteri conferiti con procura specia	le del 1º agosto 2018, in	autentica del Notalo							
di Milano (		), registrata presso							
l'Agenzia delle	2 agosto 2018 a	in. 3 serie ,							
rappresentata e difesa in virtù di	procura speciale apposta	su foglio allegato, al							
sensi dell'art. 83, terzo com	ma, c.p.c., alla memo	oria in opposizione							
all'omologazione, dagli avv.ti	, lt	e							
, con domicilio	eletto presso l'indirizzo	di posta elettronica							
certificata	pecavvocatl.it;								
		opponente reclamata							
nonché nel confronti di:									
COMMISSARIO GIUDIZIALE del Co	ncordato preventivo .	(C.P.							
del Tribunale di Padova), dott.ssa	, con studi	o In Padova,							
	egale in 20123 M								
codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano									
– Monza Brianza ( 👵 😘 , in persona dell'Amministratore Delegato e legale									
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.									
procura alle liti rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso									
l'Indirizzo PEC g	. atitreviso	o.it							
P.M. incarlcato presso la Procura de	lla Repubblica di Padova;								
procedimento n. 225/2020 R.									
	legale In 20123 I 4								
codice fiscale, partita Iva e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano									
- Monza Brianza , persona dell'Amministratore Delegato e legale									
rappresentante, rappresentata e o		· ``i dl							
procura alle liti rilasciata su fog	lio separato, elettivamen	te domiciliata presso							
l'Indirizzo PEC									
		reclamante							
nel confronti di:	/n=1 =								
	The contract of the contract o								
Codice Fiscale e P.I. numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese									







di Padova al numero REA PEC:							
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig.							
rappresentata e difesa dagli avv.tl I M In virtù di							
separata procura alle liti sottoscritta e autografata in originale e poi oggetto di							
digitalizzazione e firma digitale;							
proponente reclamante nel procedimento n. 223/2020							
AGENZIA DELLE In persona del Direttore pro							
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,							
legale domiciliataria in `							
opponente reclamata							
I., In persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in							
a Vittorio i codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione							
al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e per essa (quale							
mandataria, glusto mandato speciale del 23 luglio 2018, in autentica del Notalo							
registrato presso l'Agenzia delle							
Entrate di Pordenone in data 24 luglio 2018 al n ,							
p.a., con sede In Milano, via ' 77, codice							
fiscale, partita Iva e n. iscrizione al Registro delle imprese di Milano i							
REA persona del procuratore, avvocato 'i virtù del							
poteri conferiti con procura speciale del 1º agosto 2018, in autentica del Notalo							
Milano (I ), registrata presso							
l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 In data 2 agosto							
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato, al							
sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., alla memoria in opposizione							
all'omologazione, dagli avv.tl							
con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica							
certificata v							
opponente reclamata							
nonché nei confronti di:							
COMMISSARIO GIUDIZIALE del Concordato preventivo i., (C.P.							
del Tribunale di Padova), dott.ssa ( co, con studio in Padova, F							
and the second							
P.M. Incaricato presso la Procura della Repubblica di Padova;							
aventi ad oggetto: reclamo ex art. 183 L.F. avverso II decreto del Tribunale di							
Padova n. 578/2020, depositato il 22.1.2020, di rigetto della domanda di							







omologazione del concordato preventivo presentato dalla società

'. (C.P.

#### Premesse.

1. (società proponente, con sede legale in Padova,

I, interno 93, esercente l'attività di compravendita, costruzione, vendita, locazione, permuta, progettazione, amministrazione, trasformazione di beni immobili rustici o urbani, nonché di aree edificabili e in genere l'esercizio di ogni attività edilizia, la costruzione diretta e/o indiretta di fabbricati), in data 23.2.2018 depositava presso il Tribunale di Padova domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.

- Nel rispetto dei termini concessi, in data 30.6.2018 depositava, ex artt. 161, commi 2 e 3, 186-bis, L.F., la Proposta e il Piano di concordato prevedenti la sottoscrizione da parte di un Investitore terzo - con corrispondente rinuncia all'opzione da parte del soci - di un aumento di capitale che avrebbe fornito alla società finanza per euro 14,484.252,00 (suddivisa in finanza propria per euro 13.284.252,00 e in nuova finanza per euro 1.200.000) con la quale pagare i creditori nel termine di tre mesi dall'omologa, offrendo la seguente soddisfazione percentuale: a) 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; b) 100% del crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; c) 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine del privilegi ex art. 2777 e ss. c.c. fino al pagamento del contributi previdenziali tramite finanza propria; d) rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; e) 3% ai crediti rientranti nella Classe 1 composta dalle sanzioni e dagli interessi relativi al debiti tributari mediante l'impiego di nuova finanza; f) 3% ai crediti rientranti nella Classe 2 composta dai crediti privilegiati degradati al chirografo e del creditori chirografari ordinari mediante l'implego di nuova finanza; g) 1% ai crediti rientranti nella Classe 3 costituita dalle fidejussioni prestate dalla debitrice tramite nuova finanza.
- 3. Infine, in data 13.9.2018, a seguito e in risposta al rillevi critici sollevati dal Tribunale con provvedimento del 12/18.7.2018 - con il quale era stato evidenziato come la previsione di un aumento del capitale sottoscritto da un terzo già individuato attuasse, nei fatti, un trasferimento dell'Intero patrimonio sociale in assenza di procedura competitiva e come la percentuale di pagamento dell'1% offerta al creditori della Classe terza risultasse nella sostanza irrisoria e, come tale, insufficiente - depositava memoria



±mato De: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#





autorizzata ex art. 162 L.F. contenente modifiche ed integrazioni della Proposta e del Piano, che nella versione così integrata e modificata prevede in via definitiva:

- a) l'accollo dell'intero onere concordatario da parte di terzi accollanti fino all'ammontare massimo di euro 12,784,252, con previsione di restituzione dopo l'esecuzione del concordato alla sola accollante I altre accollanti invece rinunciato) degli importi messi a disposizione per l'esecuzione del Plano, anche mediante la corresponsione nell'arco del dieci anni successivi all'omologa degli eventuali risultati positivi generati dalla prosecuzione dell'attività
- la virtuale suddivisione della finanza messa a disposizione del Concordato In finanza propria, per euro 11.184.252 (Intesa quale disponibilità finanziaria con la quale si prevede il pagamento del creditori sociali "a cascata" secondo le regole previste dalla legge fallimentare), e in nuova finanza per euro 1.600,000 (intesa quale finanza di cui la Società può invece disporre liberamente per la soddisfazione del creditori);
- c) l'individuazione del terzi accollanti nel seguenti soggetti: 1. S.r.I. (società controllata da Euro .a., a sua volta partecipata al ', società quotata al mercato di \_\_. ), che si accollerà l'onere concordatario nella misura di euro 12.300.000; 2. che si accollerà l'onere concordatario nella misura di euro 200.000; 3.
  - , che si accollerà l'onere concordatario nella misura di euro 284.252;
- l'assunzione cumulativa da parte del terzi accollanti, unitamente a S.r.l., al momento della definitività dell'omologa, del ruolo di coobbligati per il pagamento dell'onere concordatario, clascuno in base agli impegni e nel limiti sopra indicati, per la somma complessiva di euro 12.784.252;
- la concessione da parte del soci di ( .r.l. di pegno sulle proprie quote sociali In favore di . a garanzia: 1) della corretta gestione aziendale e societaria nei dieci anni; il) della restituzione degli importi messi a disposizione dall'accollante; III) della corresponsione degli eventuali risultati positivi della gestione;
- la diretta soddisfazione dei creditori sociali da parte dei terzi accollanti nelle seguenti percentuali: 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; 100% del crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 e ss. c.c. fino ai pagamento dei



Firmato Dat 7AGLALATELA DOMENIOO Emesso Dat ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#\* Seea8955b403e#ddf08e0ddf075/867 - Firmato Dat BRESSAN FEDENIOO Emesso Dat ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#\* 48aa5b0d98600b6f





contributi previdenziali tramite finanza propria; rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. del crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; 3% ai crediti rientranti nella Classe 1 (composta dai tributi degradati per transazione fiscale) tramite nuova finanza; 3% al crediti rientranti nella Classe 2 (composta dal crediti privilegiati degradati al chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; 3% al crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dal crediti ordinari per fidelussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza;

- l'impegno dei terzi accollanti ad effettuare i pagamenti nella misura prevista dal Plano in favore del creditori concorsuali "certi" - e cloè dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati immobiliari, dei creditori privilegiati mobiliari e del creditori chirografari [privilegiati degradati e chirografari ab origine] - entro tre mesi dalla definitività del decreto di omologa, mentre con riferimento alle somme appostate nel Fondi Rischi e al debiti in contenzioso la Proposta prevede che il pagamento venga effettuato al concretizzarsi del debito oggetto di accantonamento, con la precisazione, con riferimento a quest'ultimo punto, che nell'ipotesi in cul i Fondi Rischi si rivelino inadeguati o incapienti, ovvero emergano debiti sopravvenuti, anche derivanti da contenziosi Instaurati entro la data di omologa, fermo l'Impegno dei terzi accollanti di mettere a disposizione l'importo massimo di euro 12.784.252,00, la percentuale offerta ai creditori chirografari diminuirà proporzionalmente; viceversa, qualora i Fondi si dovessero tradurre in oneri effettivi di minor importo, i relativi surplus costituiranno un minor onere concordatario a beneficio del terzi accollanti pro quota tra loro (memoria integrativa ex art. 162 L.F., punto 3.4.3.1, pag. 96-97);
- l'esecuzione dei pagamenti concordatari direttamente da parte di
- e non, quindi, da parte di un nominando Liquidatore, non previsto e non necessario, anche in ragione della qualificazione del Concordato come "concordato In continuità aziendale" (intendendosi il concetto di "continuità" in senso oggettivo e quindi sussistente laddove l'azlenda rimanga in esercizio ad opera dello stesso Imprenditore) e della assenza di dismissioni del patrimonio sociale e della sua cessione a terzi in funzione dell'esecuzione del concordato.
- Con provvedimento in data 4.10.2018, Il Tribunale concedeva a termine per il deposito della documentazione riguardante l'impegno assunto dai , a cul faceva terzi accollanti, seguito il deposito di note a chiarimenti da parte della società in data 8.10.2018.







- Con decreto depositato in data 19.10.2018 Il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo fissando, ex art. 174 L.F., per l'udienza del 22.2.2019 l'adunanza dei creditori.
- In data 28.5.2019, a seguito del differimento dell'adunanza, il Commissario Giudiziale depositava la Relazione ex art. 172 L.F. esprimendo parere favorevole 3.r.l. e, nello specifico, conclusivamente alla proposta definitiva di osservando in merito alla vantaggiosità della proposta concordataria rispetto alla prospettiva liquidatoria: "la soluzione liquidatoria ipotizzata: da un lato consentirebbe una soddisfazione leggermente più elevata dei Creditori Ipotecari, ma solo in via ipotetica in quanto, ad oggi, è molto difficile prevedere il numero di esperimenti d'asta necessari per arrivare a liquidare l'Intero complesso e peculiare patrimonio immobiliare di u consentirebbe di pagare solo parzialmente i Privilegi Mobiliari e non porterebbe alcuna soddisfazione ai Creditori Chirografari. Questo perché la convenienza della Proposta concordataria in commento è, altresì, rappresentata "per costruzione" dall'apporto di nuova finanza da parte del Terzi Accollanti per l'importo di euro 1.600.000,00, da destinare al pagamento dei creditori chirografari. La Proposta di Concordato in esame, come rivista a seguito degli accertamenti dei sottoscritto C.G., permetterebbe una soddisfazione pari al 2,93% ai creditori chirografari, che non vi sarebbe nell'ipotesi liquidatoria. Da ultimo occorre ci ha depositato nelle mani della scrivente una fidejussione a prima richiesta a garanzia del pagamento di tutti i Crediti Concordatari Certi e una fidejussione a prima richiesta a garanzia del pagamento dei crediti concordatari inseriti tra i Fondi Rischi, Tali fidejussioni, unitamente agli assegni circolari già depositati dalle sigg.re assicurano il pagamento dei Creditori Sociali per l'Importo "fisso" di

euro 12.784.252,00, che, secondo la ricostruzione del C.G., corrisponde al pagamento del: 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 ss c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. del crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria (18,27%); 2,93% al crediti rientranti nella Classe 1 (composta dalle sanzioni e dagli Interessi relativi ai debiti tributari in transazione fiscale) tramite nuova finanza; 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dalle fidejussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza. Per le ragioni più sopra esposte, a parere della Scrivente, la Proposta concordataria appare offrire, a tutt'oggi, la miglior soddisfazione per i Creditori, assicurando in tempi brevi (tre mesi dall'omologa) il pagamento di tutti i crediti certi, Diversamente, l'ipotesi liquidatoria - vale a dire quella fallimentare - appare caratterizzata da un elevato







grado di incertezza, non solo in termini di esito della liquidazione dei patrimonio immobiliare, ma anche in termini di tempistiche di vendita e di pagamento, che non potrebbero che essere considerevolmente più lunghi rispetto a quelli prospettati dalla società Ricorrente nella Proposta concordataria in commento".

- 7. All'adunanza partecipava l eccependo l'Inammissibilità della Proposta e riservandosi di esprimere il proprio voto, che successivamente esprimeva in senso sfavorevole.
- 9. In data 11.10.2019 .r.l. depositava il ricorso ex art. 180 L.F. chiedendo che il Tribunale, constatato il raggiungimento delle maggioranze richieste dagli artt. 177 e 178 L.F., nonché la regolarità formale della Procedura, omologasse il Concordato preventivo n.
- 10. In data 21.10.2019, I opposizione all'omologa sulla base di quattro motivi, deducendo nello specifico:
- a) con il primo motivo, l'inammissibilità della Proposta per la mancata previsione di un'esatta percentuale di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità in violazione all'art 186-bls L.F.: la Proposta concordataria di Importo massimo fisso offerto al creditori e prevede inoltre che laddove dovessero sopravvenire nuove esposizioni debitorie (comprese le eventuali perdite generate dalla continuità aziendale fino all'omologa) o venissero instaurati nuovi contenziosi contro la società entro la data di omologa del concordato, tali passività sopravvenute verrebbero soddisfatte attingendo dall'importo massimo messo a disposizione dai terzi accollanti, con l'effetto che la percentuale di soddisfazione del ceto chirografarlo andrebbe a ridursi proporzionalmente. Qualora, poi, i Fondi Rischi e quelli dei Debiti in contenzioso si rivelassero inadeguati e/o incapienti, ovvero emergessero debiti sopravvenuti (anche derivanti da contenziosi instaurati entro la data di omologa), la percentuale offerta ai creditori chirografari diminuirebbe proporzionalmente. Viceversa, quaiora i Fondi non si dovessero tradurre in oneri effettivi, eventuali surplus costituirebbero un minor onere concordatario, con esclusivo beneficio dei terzi accollanti, pro quota tra loro. Tale previsione costituisce un'inammissibile fonte di incertezza, sia sulle tempistiche di pagamento dei crediti compresi in tali Fondi, sia sulla quantificazione del Fabbisogno Concordatario;



### CALALATELA DOMENICO Enseso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: Seea89e5564/0364/diff0570751657 - Firmato Da: TAGUALATELA DOMENICO Enseso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 45ea80c048600b



- b) con il secondo motivo, l'inammissibilità della Proposta per la mancata destinazione al creditori dei flussi della continuità aziendale, in violazione dell'art. 186-bls L.F.;
- con il terzo motivo, il limite di durata dell'impegno di accollo dei finanziatori al 31.12.2019;
- con il quarto motivo, possibili profili di contraddittorietà nel computo del voti. Il Commissario giudiziale, infatti, avendo eseguito una rielaborazione del debito tributario oggetto della transazione fiscale, ha inserito la quota degradata in chirografo relativa all'Erario (pari a € 1.587.532,20) Interamente nella Classe I "Crediti chirografari per transazione fiscale", come da allegato n. 26 alla relazione ex art. 172 L.F.; sennonché dal confronto con i crediti indicati nel computo dei voti, la classe 2 non coincide, né risulta comprensibile come nella classe 1 a fronte di crediti ammessi per 1.587.532,20 quelli contrari siano 1.500.437,96.
- 11. Oltre all'Agenzia delle Entrate, in pari data (21.10.2019) proponeva opposizione all'omologazione anche la società . (che non aveva espresso il voto) e, per essa, la mandatarla ! - ρ.a., deducendo:
- con il primo motivo l'inammissibilità della proposta concordataria in quanto oggettivamente producente l'effetto del trasferimento dell'Intera azienda r.l. senza però prevedere un procedimento all'accollante competitivo che permetta a tutti i terzi potenzialmente interessati di concorrere all'aggiudicazione, donde la violazione della disposizione inderogabile di cui all'art. 163-bis L.F.;
- b) con il secondo motivo [corrispondente al secondo motivo dell'opposizione presenta dall'Agenzia delle Entrate] l'inammissibilità della proposta per violazione degli artt. 186-bis e 160, ultimo comma, L.F., in quanto, dovendo ritenersi la nella sostanza di natura liquidatoria, e dovendo Proposta concordataria di pertanto farsi riferimento alle disposizioni che regolano il concordato liquidatorio, non risulta assicurata al creditori chirografari la percentuale minima di soddisfazione prevista dail'art. 160, ultimo comma, L.F.;
- con il terzo motivo [corrispondente al primo motivo dell'opposizione presentata dall'Agenzia delle Entrate] la violazione dell'art. 186-bis L.F. in considerazione della mancata previsione di un'esatta indicazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori concordatari;
- d) con il quarto motivo l'inammissibilità della Proposta, imponendosi ai creditori ipotecari un soddisfacimento in denaro in luogo della realizzazione del bene







vincolato alla garanzia, ottenendo la sua liberazione dal vincolo in violazione delle norme civilistiche e concorsuali e precludendo allo stesso la possibilità di beneficiare del maggior ricavo derivante dalla vendita del bene o, comunque, dal suo utilizzo in regime di continuità aziendale;

- e) con il quinto motivo l'inammissibilità della Proposta sotto altro profilo, prevedendosi il degrado dei crediti ipotecari prendendo come base di riferimento, non già il valore di mercato dei beni ipotecati (e cioè gli immobili di proprietà di .), bensì quello attribuito a quei beni in ipotesi liquidatoria, nell'ambito di una vendita forzata o comunque concorsuale.
- 12. Il procedimento di opposizione incardinato a seguito dell'opposizione proposta dall'.

   al quale era stato attribuito un autonomo n. di R.G. [segnatamente il n. 7211/2019] veniva successivamente riunito al procedimento di omologa (al quale era stato invece attribuito il n. di R.G. 6934/2019).
- 13. Con separate memorie avverso l'opposizione all'omologa, .r.l. replicava alle predette opposizioni insistendo per l'accoglimento della domanda di omologazione del concordato.
- 14. Con decreto n. 578/2020, del 22.1.2020, comunicato in pari data, il Tribunale di Padova ha:
- a) in quanto il pagamento offerto ai creditori non risulta stabilito in ragione di una proporzione certa della pretesa creditoria, ma calibrato su quanto messo a disposizione dai terzi e potenzialmente soggetto alle passività che medio tempore fossero insorte, non oggetto di specifica previsione nel rispettivi fondi rischi, ovvero in caso di insufficienza dei fondi stessi rispetto ai rischi già individuati; ciò in contrasto con la necessità che il debitore garantisca sempre e comunque ai creditori una percentuale che sia certa nella sua misura, rispondendo tale necessità all'esigenza di assicurare ai creditori la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per l'Ipotesi in cui la percentuale assicurata non venga di fatto a realizzarsi. Nel caso di specie, l'aver fatto riferimento a una provvista "fissa" messa a disposizione dei creditori da parte dei terzi accollanti porta all'evenienza che il creditore possa ricevere un pagamento in misura inferiore a quanto stimato ai momento della presentazione della proposta, senza, tuttavia, avere la possibilità di





far valere l'inadempimento della parte proponente a causa dell'assenza di un impegno specifico:

- b) In quanto non risulta previsto, nonostante la formale qualificazione "In continuità" del concordato in esame, che i flussi rinvenienti dalla continuazione dell'attività di locazione dei beni di I. (i.e. la continuità dell'attività di impresa) siano destinati a favore dei creditori, con l'effetto che, avendo la proponente nella sostanza esciuso di assoggettare i creditori all'alea derivante dalla prosecuzione dell'attività, il concordato di riferimento non può essere qualificato come concordato "in continuità", ma va necessariamente riqualificato come liquidatorio e conseguentemente rigettata la domanda di omologa non essendo stata prevista la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura, almeno, del 20% dl loro credito, come previsto dal quarto comma dell'art. 160 L.F.;
- l. a rimborsare alle opponenti le spese del giudizio di opposizione, quantificate in favore di clascuna parte nella misura di  ${
  m \Large C}$  5.000 oftre accessori di legge.
- 15. Con separati ricorsi ex art. 183 L.F. depositati in data 3.2,2020, [procedimento n. 223/2020 R.G.] e la accollante S.r.l. [procedimento n. 225/2020 R.G.] hanno presentato tempestivo reclamo avverso II decreto di rigetto dell'omologazione, assumendo, sulla base di considerazioni sostanzialmente sovrapponibili, l'infondatezza, e comunque l'incoerenza rispetto alla Proposta di concordato, delle ragioni decisorie poste dai Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto, e segnatamente, censurando:
- a) con il primo motivo la violazione degli artt. 160, 161, 186-bis L.F. nella parte In cui è stato negato che la Proposta fosse determinata con riferimento all'Indicazione della percentuale di soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografari;
- con il secondo motivo, la violazione dell'art. 186-bis L.F. nella parte in cui ha erroneamente qualificato come "liquidatorio" il concordato preventivo proposto da
- e hanno quindi riproposto, in ragione dell'effetto devolutivo del reciamo, le considerazioni già sviluppate nel giudizio di opposizione avverso i motivi di opposizione dedotti ( e e c
- 16. La Corte, con provvedimento in data 12.2.2020 ha fissato l'udienza di trattazione avanti al Collegio per il giorno 2.4.2020, differendola successivamente a



Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#

Seea89c550403ef4df63e0bdd70751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#-45aa6bod3e0od365





data da destinarsi e, quindi, definitivamente, con successivo provvedimento del 2.4.2020, per Il glorno 16.7.2020.

- è costituita in entrambi i procedimenti di reclamo con memoria di costituzione depositata telematicamente il 10.3.2020, contestando le censure dedotte dalle reclamanti e riproponendo i motivi di opposizione rimasti assorbiti, chiedendo, quindi, il rigetto dei reclami.
- :1. si è invece costituita il 6.7.2020 depositando un'unica memoria difensiva nel procedimento n. 223/2020 (al quale, come si dirà al successivo punto 25, era stato nel frattempo riunito il procedimento n. 225/2020) con la quale ha contestato la fondatezza delle censure sollevate dalle reclamanti e in particolare osservato:
- quanto al primo motivo di reclamo, che, contrariamente a quanto sostenuto non solo non garantisce al creditori il dalle reclamanti, la Proposta di soddisfacimento del loro credito nella misura indicata del 3%, ma, proprio per come è stata formulata, non consente neppure ai creditori di agire per la risoluzione del concordato preventivo laddove la percentuale di soddisfazione dei loro crediti dovesse ridursi a seguito del verificarsi degli eventi indicati nella Proposta, come correttamente rilevato dal Tribunale nel decreto di rigetto;
- b) quanto al secondo motivo, che la finalità dell'art. 186-bis L.F. è quella di tutelare, non già la continuazione dell'attività d'Impresa in sé considerata, bensì I suoi creditori che, da un lato, non devono essere danneggiati dalla continuazione dell'attività aziendale e, dall'altro lato, devono poter trarre da tale continuità un vantaggio economico maggiore rispetto a quello che ricaverebbero dalla diversa ipotesi liquidatoria. Solo in quest'ottica si giustificano le disposizioni dell'art. 186-bis L.F. che prevedono l'analitica previsione di flussi, fabblisogni finanziari e coperture dei costi derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa, l'attestazione che la continuazione dell'attività d'impresa sia funzionale alla miglior soddisfazione del creditori e la revoca del concordato preventivo nel caso di cessazione dell'attività o di sua evidente dannosità per i creditori. In definitiva, il concordato preventivo di

non può essere considerato in continuità aziendale al sensi dell'art. 186-bis L.F. In quanto: i) non vi è alcun nesso teleologico tra la soddisfazione offerta al , la quale non incide In creditori e la prosecuzione dell'attività d'impresa di '. alcun modo sulla Proposta e sulla fattibilità del plano; il) pur trattandosi di una proposta che prevede la continuazione diretta dell'attività da parte della proponente, i flussi che saranno generati dall'attività d'impresa non saranno in

12



Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; Seea89c55b403e44f63e0dd7b751857 • Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#;



deve quindi

essere considerato di natura liquidatoria e, conseguentemente, r · avrebbe dovuto offrire al creditori concordatari una percentuale di soddisfazione pari almeno al 20% dei loro crediti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 L.F. Ha altresì riproposto i motivi di opposizione dedotti nell'atto di opposizione all'omologa e concluso nei seguenti termini: "Per le ragioni sopra esposte, e per essa la mandataria ., ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc..ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, argomentazione e istanza, voglia: - rigettare I reclami ex art. 183 l. fall. proposti da S.r.l. e da S.r.l. per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto n. 578/2020 reso dal Tribunale di Padova in data 22 gennaio 2020; - in ogni caso, rigettare l'omologazione del concordato preventivo di S.r.l., con ogni conseguente provvedimento, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria in data 21 ottobre 2019 depositata da I. nel procedimento di opposizione all'omologazione davanti al Tribunale di Padova; - condannare c I. al pagamento delle competenze e delle spese del presente 19. Nelle more della celebrazione dell'udienza, I atto depositato il 3.4.2020 (quindi prima della costituzione di .' procedimento di reciamo), ha dichiarato di rinunciare al reciamo e quindi chiesto che la Corte provveda a dichiarare l'estinzione del procedimento n. 225/2020 R.G., con integrale compensazione delle spese di lite, motivando la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni: a) a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus covid19, la trattazione dell'udienza in origine fissata per il 2.4.2020 era stata rinviata a data da destinarsi; b) non era possibile alcuna ragionevole previsione in merito alla durata dell'emergenza sanitaria, né prevedere quando l'udienza sarebbe stata nuovamente fissata, né, ancor di plù, prevedere le conseguenze che la grave crisi in atto avrebbe comportato sul mercato immobiliare, e cioè sul mercato di riferimento di .l.; c) in data 31.3.2020 era scaduto il termine dell'impegno che aveva assunto all'accollo dell'onere concordatario di r.l., impegno che per le esposte ragioni non intendeva ulteriormente prorogare. 20. Con provvedimento in data 24.6.2020 il collegio ha disposto la riunione del

alcun modo destinati ai creditori. Il concordato preventivo di

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da:

APUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial‡: Seea895550403ef4df63e0dd70751857 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial‡:



procedimento n. 225/2020 R.G. al procedimento n. 223/2020 R.G. e la trattazione dell'udienza in forma scritta, concedendo termine alle parti ricorrenti fino alla data dell'udienza per il deposito di nota con la quale insistere per la trattazione della



causa e, in caso di costituzione delle controparti, termine di tre giorni dall'udienza per l'eventuale deposito di brevi note difensive di replica.

- 21. Tutte le parti hanno depositato le note di trattazione. Nello specifico:
- on note di trattazione scritta depositate in data 25.6.2020 e in data 15.7.2020, ha dichlarato di accettare la rinuncia al reclamo ,r.l. in relazione al procedimento n. 225/2020, presentata dalla con spese a carico della reclamante rinunciante, e chiesto, quanto al procedimento n. 223/2020, Il rigetto del reclamo presentato dalla proponente evidenziando come a seguito della scadenza (Il 31.3.2020) dell'impegno ı e della Indisponibilità di concordatario assunto dalla accollante ! questa a prorogarlo, fosse venuta comunque meno la fattibilità giuridica ed economica dell'intero concordato, che non poteva pertanto essere omologato. Ha in ogni caso ribadito le considerazioni di merito svolte nella propria memoria di costituzione ribadendo la richiesta di rigetto del reclamo e dell'omologazione del concordato di cui si tratta, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- con nota depositata il 15.7.2020, sottoscritta dalla mandataria ha dichiarato di "rinuncia(re) alle difese e, consequentemente, alle domande, svolte con la memoria difensiva depositata in data 6 luglio 2020 nel giudizio di reclamo R.G. n. 223 del 2020, promosso da ' S.r.l., cui è stato riunito il giudizio di reclamo R.G. n. 225/2020 svolto da .
- entrambl avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 578/2020, depositato in data 22 gennaio 2020, essendo venuto meno l'interesse a coltivare Il giudizio";
- .1.: A
- a) con nota del 13.7.2020 ha ribadito la rinuncia al reclamo e la richiesta di dichiarazione di estinzione (previo stralcio) del procedimento n. 225/2020 R.G. a spese Interamente compensate, evidenziando al riguardo, quanto alla posizione dell'Agenzia, come avesse potuto formalizzare la rinuncia solo dopo la scadenza del proprio impegno all'accollo dell'onere concordatario e, quanto alla posizione di .
- 1, che questa si era costituita solo successivamente al deposito della propria rinuncia, sicché non poteva vantare alcuna legittima pretesa alla liquidazione delle spese di lite essendo stata pienamente consapevole in quel momento della determinazione abdicativa al reclamo assunta dalla
- b) con nota del 15.7.2020, rubricata "Nota integrativa di trattazione scritta e adesiva al reclamo proposto da C I. ex art. 83, settlmo comma, lett. h),

Firmato Da. TXGLIALATELA DOMBUCO Emesso Daz ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialf: See 886-5594/06/44/1686-0047/17/51557 - Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Daz ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialf





D.L. 18/20", ha rinnovato fino al 31 ottobre 2020 la propria disponibilità all'accollo dell'onere del Concordato negli stessi termini già assunti e che risultavano scaduti, depositando a garanzia dell'adempimento del proprio impegno all'accollo del debito due fidelussioni bancarie a prima richiesta assoluta rilasciate da in data 13.7.2020;

- A infine:
- a) con nota depositata Il 15.7.2020 ha:
- comunicato:
- la rinnovata disponibilità di L r.l. di accollarsi il pagamento deil'onere concordatario nella misura di € 12.300.000, garantito da due ulteriori fidelussioni bancarie a prima richiesta assoluta rilasciate da
- l'adesione della medesima accollante alle difese svolte da procedimento di reclamo, pur avendo rinunciato al reclamo direttamente presentato;
- la propria presa d'atto della rinuncia alle difese e alle domande da parte della , e per essa, quale mandataria, di resistente -S.p.a., e del conseguente venire meno del motivi espressì in sede di opposizione ex art. 180 L.F. all'omologa del concordato nel procedimento n. 6934/2019 R.G. Tribunale di Padova, riproposti nel giudizio di impugnazione del decreto di rigetto con memoria del 6.7.2020;
- chiesto che la Corte, nell'assumere la decisione, non prenda in considerazione I motivi e le argomentazioni dedotti da avendo questa espressamente rinunciato alle difese e alle domande:
- b) con nota depositata il 20.7.2020, infine, ha preso nuovamente posizione in relazione a quanto dedotto - assunto unico contraddittore rimasto a seguito della rinuncia di · contestandone la fondatezza e ha quindl concluso chiedendo che la Corte voglia accogliere il reclamo e omologare il concordato preventivo dalla stessa presentato non essendo stato richiesto, né necessitando, alcun provvedimento di natura esecutiva od organizzativa, nel quale solo caso sarebbe necessario disporre il rinvio al Tribunale.
- 22. Alla scadenza dei termini indicati nel decreto del 24.6.2020 la Corte ha trattenuto in decisione le cause riunite 223/2020 e 225/2020.

Ragioni della decisione.







A)	Il	reclamo	proposto	da	 [procedimento	n.	225/2020
R.G.							

- 1. Come anticipato in premessa, la accollante l ha proposto un autonomo ricorso ex art. 183 L.F. avverso il decreto di rigetto deducendo le medesime censure sollevate dalla Proponente nel proprio atto di reciamo.
- 2. Con atto depositato in forma telematica il 3 aprile 2020, premesso che il proprio impegno all'accollo dell'onere concordatario era scaduto il 31 marzo 2020 e che non era sua intenzione rinnovario ulteriormente, anche in ragione dell'incertezza economica conseguente alla nota emergenza sanitaria,
- , ha dichlarato di rinunciare formalmente al reclamo e ha chiesto che la Corte dichiari l'estinzione del relativo procedimento n. 225/2020 R.G., con compensazione delle spese di lite.
- 3. Tale espressa rinuncia al reciamo da ritenersi validamente formalizzata risultando sottoscritta dal difensore e procuratore speciale della società a ciò legittimato sulla base della procura alle liti allegata al ricorso, nonché direttamente dal suo legale rappresentante è stata formalmente accettata dall'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate con la nota del 25 giugno e ribadita in quella depositata il 15 luglio.
- , invece, quantunque si sia costituita in gludizio quando la rinuncia al reciamo da parte di era già stata depositata da oltre tre mesi (invero, la dichiarazione di rinuncia è del 3 aprile, mentre la memoria di costituzione di è del 6 luglio) non ha preso formalmente posizione sulla dichiarazione di rinuncia della reclamante e ha concluso nel merito come se nessuna rinuncia fosse stata nel frattempo presentata (e quindi senza contestaria, né comunque assumere l'insussistenza delle relative condizioni), formulando le seguenti conclusioni: "Per le ragioni sopra esposte, ", e per essa la mandataria
- A., ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, argomentazione e istanza, voglia: rigettare i reciami ex art. 183 l. fall. proposti da l. e da l. per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto n. 578/2020 reso dal Tribunale di Padova in data 22 gennalo 2020; in ogni caso, rigettare l'omologazione del concordato preventivo di , con ogni conseguente provvedimento, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria in data 21 ottobre 2019 depositata da r.l. nel procedimento di opposizione all'omologazione davanti al Tribunale di Padova; condannare ( e l. al pagamento delle competenze e delle spese del presente procedimento".







La circostanza non ha però un concreto rifiesso processuale in quanto . Ia poco dopo dichiarato di "rinunciare alle difese e, conseguentemente, alle domande, svolte con la memoria difensiva depositata in data 6 luglio 2020 nel giudizio di reclamo R.G. n. 223 del 2020, promosso da I., cui è stato riunito il giudizio di reclamo R.G. n. 225/2020 svolto da r.l., entrambi avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 578/2020, depositato in data 22 gennalo 2020, essendo venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio" (v. atto di rinuncia alle difese e alle domande depositato il 15.7.2020), in tal modo dimostrando, ed anzi dichiarando espressamente, di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.

Si tratta di una dichiarazione indubbiamente rilevante al sensi e per gli effetti di cui all'art. 306, comma 1, c.p.c., che consente di ritenere verificatasi la fattispecie estintiva di cui alla disposizione ora richiamata ["Il processo si estingue per rinuncia agli atti dei giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione"].

- Così stando le cose, la Corte non può che dare atto della rinuncia al reclamo da parte di !
   r.l. e conseguentemente dichiarare l'estinzione del procedimento di reclamo n. 225/2020 R.G. da questa promosso.
- 5. Quanto alla disciplina delle spese di lite della fase di reclamo rinunciata, va distinta la posizione la quale si è costituita nel procedimento n. 225/2020 con memoria di costituzione del 10 marzo 2020, e quindi prima della formalizzazione della rinuncia, da quella di i., la quale, come si è detto, si è costituita solo successivamente, il 6 luglio 2020, quando la rinuncia di era già stata formalizzata.

Ora, in difetto di uno specifico accordo sul punto, l'Agenzia delle Entrate, che ha accettato la rinuncia al reclamo, ma non ha acconsentito alla compensazione delle spese di lite proposta dalla rinunciante, ha diritto al relativo rimborso al sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c.

., Invece, non può ritenersi vantare un analogo un diritto, sia perché si è costituita solo successivamente alla rinuncia al reciamo formulata dalla controparte senza sollevare alcuna contestazione in relazione alla sua ritualità e alla sua efficacia – e non può quindi beneficiare del fatto che la Corte non abbia proceduto all'immediata pronuncia di estinzione del procedimento di reciamo n. 225/2020 R.G. – sia in quanto risulta a propria volta rinunciante alle difese e alle domande svolte nella presente fase di impugnazione, sicché deve ritenersi avere abdicato in termini





non equivocabili alla pretesa di liquidazione delle proprie spese a carico della rinunciante.

Per l'effetto, le spese della fase di reclamo nel rapporto tra

S.r.l. e

I. vanno tra queste interamente compensate.

rocedimento n. 223/2020 R.G.].

Il reclamo proposto da

#### B.1) I motivi di reclamo.

Con il primo motivo di reclamo .l. censura il primo del due argomenti posti dal Tribunale a fondamento della decisione di rigetto dell'omologazione e segnatamente quello fondato sulla ritenuta necessità che II debitore garantisca sempre e comunque ai creditori una percentuale che sia certa nella sua misura, ciò rispondendo all'esigenza di assicurare ai creditori pregiudicati la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per l'ipotesi in cui la percentuale assicurata non venga di fatto a realizzarsi, mentre nel caso di specie l'aver fatto riferimento a una provvista "fissa" messa a disposizione dei creditori da parte di terzi accollanti porta all'evenienza che il creditore possa ricevere un pagamento in misura inferiore a quanto stimato al momento della presentazione della proposta, senza, tuttavia, disporre della possibilità di far valere qualsivoglia inadempimento della parte proponente, e questo proprio per l'assenza di un Impegno specífico da questa assunto.

Lamenta, nello specifico, la violazione degli artt. 160, 161, 186-bis L.F., assumendo:

- a) l'inesistenza di un obbligo per Il debitore di formulare una proposta concordataria prevedente una percentuale fissa di soddisfazione dei creditori chirografari (originari o degradati), in questo senso deponendo la disciplina normativa di riferimento, che non prevede in nessuna sua disposizione un tale obbligo;
- b) l'assenza dei dedotti profill di incertezza in quanto la situazione debitoria alla data dell'assunzione della decisione da parte del Tribunale si era ormai definitivamente cristallizzata.
- Con il secondo motivo censura invece il secondo argomento posto dal Tribunale a fondamento della ritenuta inammissibilità della Proposta e cioè quello fondato sulla mancata previsione nel Piano di una stabile destinazione al ceto creditorio del flussi generati dalla continuità aziendale e sulla conseguente natura liquidatoria del concordato, da cui discenderebbe la necessità (ex art. 160., co. 4,







- L.F.) di assicurare ai creditori chirografari almeno il 20% dei loro crediti, percentuale di soddisfazione nella fattispecie, invece, pacificamente non rispettata. Lamenta, nello specifico, l'introduzione di un requisito di ammissibilità in realtà non previsto dall'attuale disposizione di riferimento (l'art. 186-bis L.F.), e cioè che i creditori debbano essere necessariamente soddisfatti con i flussi della continuità (come invece previsto dall'art. 84 del Codice della crisi), nel mentre l'elemento caratterizzante il concordato in continuità non sarebbe costituito dalla destinazione al creditori dei flussi generati dalla continuazione dell'attività, ma dal fatto stesso che l'attività caratteristica dell'impresa in concordato continui. In altri termini: se vi è continuazione dell'attività, vi è concordato in continuità, viceversa, se l'esercizio dell'impresa non è previsto che continui in alcun modo (e cloè, né direttamente, né Indirettamente), il concordato non potrà qualificarsi in questi termini e si applicheranno le regole previste per il concordato liquidatorio.
- Per evidenti ragioni di priorità logico-sistematica appare opportuno procedere dal secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dell'art. 186-bis L.F. nella parte in cui il Tribunale ha negato che la Proposta di ( qualificata in relazione a un piano in continuità aziendale e dovese piuttosto riguardarsi nella prospettiva di un concordato di tipo liquidatorio, con ogni conseguenza in punto di percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari. E' infatti evidente che laddove trovasse conferma tale impostazione, la Proposta sarebbe de plano inammissibile per contrasto con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F., prevedente che "in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari".
- 3.1 Il Tribunale sul punto muove dalle seguenti premesse:
- Il Piano prevede la continuazione dell'attività di impresa;
- Il Plano non prevede la messa a disposizione del creditori dei flussi rinvenienti b) dalla continultà aziendale:
- i escluso di poter trarre dalla continuità aziendale i flussi sufficienti ad assicurare nel periodo di esecuzione del piano la provvista per la soddisfazione del creditori concordatari, ne consegue che la società ha escluso di assoggettare i creditori all'alea che deriverebbe dalla prosecuzione dell'attività;
- poiché il Concordato non prevede alcun rischio di Impresa a carlco dei creditori (la soddisfazione del cui crediti dipende in toto dall'erogazione di risorse finanziarie









da parte degli accollanti), non può parlarsi di concordato in continuità, bensì di concordato liquidatorio,

e glunge, quindi, alla seguente conclusione:

- e) poiché il concordato di cui si tratta è in realtà un concordato di tipo liquidatorio, che non soddisfa, però, i limiti minimi previsti dall'art. 160, comma 4, L.F., va dichiarato inammissibile, costituendo l'assicurazione di almeno il 20% di soddisfacimento una condizione dell'azione alla quale è subordinata l'ammissibilità stessa del concordato.
- 3.2 Ritiene il collegio che le ora riassunte considerazioni non siano corrette e non consentano di ritenere che il concordato di cui si tratta sia per tale ragione inammissibile e come tale non omologabile.
- 3.3 E' Innanzitutto priva di un adeguato riscontro normativo attualmente applicabile la tesi di partenza dei Tribunale e cioè quella per cui nel caso di continuità aziendale la proposta di concordato debba necessariamente prevedere la diretta destinazione a favore dei creditori dei flussi reddituali rinvenienti dalla continuazione dell'attività d'impresa, nella fattispecie quella di locazione degli immobili costituenti il patrimonio di

Diversamente da quanto previsto dal terzo comma dell'art. 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennalo 2019, n. 14), contenente una disposizione dal chiaro contenuto innovativo laddove prevede la necessità del mantenimento, ovvero del rimpiego, di una apprezzabile quota della forza lavoro ("3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nel due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso"), l'art. 186-bis L.F. non dispone quale elemento indefettibilmente caratterizzante il concordato con continuità aziendale che il proventi in qualsiasi modo ritratti dall'esercizio dell'attività d'impresa in continuità debbano essere, nella proposta e nella previsione del piano, direttamente destinati al creditori, né che questi debbano necessariamente partecipare al rischio d'impresa e quindi all'alea derivante dalla prosecuzione dell'attività.

D'altra parte, affermare questo (e cioè che i creditori debbano necessariamente partecipare dell'alea della continuata attività imprenditoriale per potersi ritenere la sussistenza di un concordato in continuità) significa porsi—al—di—fuori della prospettiva propria della disciplina di riferimento, chiaramente finalizzata alla



"imato Da; TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#



OTAINANZA II. OTONON ZOTOLOZO GOI ZOTOCIZOZ

RG n. 223/202

minimizzazione, e possibilmente all'esciusione, dei rischi connessi all'esercizio di un'attività imprenditoriale che non essendo strettamente funzionale alla sola liquidazione dei cespiti a tal fine impiegati (come invece accade in ipotesi di esercizio provvisorio nel contesto fallimentare) potrebbe comportare rischi di ulteriore compromissione del quadro economico dell'impresa, rischi che invece il legislatore vuole tendenzialmente esclusi prevedendo nel comma 2, lettere a) e b), e poi anche nei commi seguenti, una serie di misure di protezione volte appunto a prevenire l'aggravamento della situazione di crisi in danno del creditori stessi, nella prospettiva per cui l'unico parametro valutativo di riferimento deve rinvenirsi nel miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 9061 del 17.4.2017, Rv. 644969 - 01: "(omissis) E' da puntualizzare che se è vero che il concordato con continuità aziendale non si atteggia, nel sistema, come un istituto diverso e "nuovo", ma come semplice modalità del concordato stesso, è però anche logico che, per le caratteristiche che lo distinguono e per le particolari norme di favore attraverso le quali è agevolata la continuazione dell'Impresa in crisi, esso debba esser circondato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese a evitare il rischio di un aggravamento del dissesto a danno dei creditori. Invero la prosecuzione dell'attività deve essere comunque "funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori"), parametro nella fattispecie comunque rispettato come confermato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F., che, come ricordato, ha così concluso: "Per le ragioni più sopra esposte, a parere della Scrivente, la Proposta concordataria appare offrire, a tutt'oggi, la miglior soddisfazione per i Creditori, assicurando in tempi brevi (tre mesi dall'omologa) il pagamento di tutti i crediti certi. Diversamente, l'ipotesi liquidatoria - vale a dire quella fallimentare appare caratterizzata da un elevato grado di incertezza, non solo in termini di esito della liquidazione del patrimonio immobiliare, ma anche in termini di tempistiche di vendita e di pagamento, che non potrebbero che essere considerevolmente più lunghi rispetto a quelli prospettati dalla società Ricorrente nella Proposta concordataria in commento".

L'affermazione del Tribunale (secondo cui nel caso di specie si ravvisa "l'assenza di previsione, stante il regime di continuità aziendale, di destinazione a favore dei creditori dei fiussi rinvenienti proprio dalla continuazione dell'attività di locazione dei beni di non è, peraltro, neppure esatta, considerato che, in costanza di procedura il fiusso netto della continuità è previsto sia volto a pagare il debiti sociali sorti in epoca successiva al 23.12.2018, oltre a quelli allocati virtualmente alla stessa, e cioè i debiti per T.F.R. e il debiti per depositi cauzionali passivi (v. memoria ex art. 162 L.F., pag. 31: "I debiti di sorti successivamente al 23.2.2018 [quindi successivamente al deposito dei ricorso prenotativo, n.d.r.] (data che costituisce il confine temporale per l'inizio della gestione tramite la Good company dell'attività sociale) verranno pagati integralmente





OTAINANEA II. VIONON EUT VIEUEU GOI EUTUVIEUE

RG n. 223/202

dall'Azienda in continuità (oltre al debiti "virtualmente allocati" alla stessa) mediante i flussi di cassa generati dalla medesima"), mentre post esecuzione del concordato (e quindi in un momento nella sostanza ormai irrilevante per la massa dei creditori, che a quel punto saranno stati tutti pagati nei termini e nella misura descritti nel Piano e la società sarà tornata in bonis e quindi libera di disporre dei propri beni come meglio ritiene) saranno comunque impiegati per compensare la disponibilità data dalla accollante

i.r.J. a mettere a disposizione dei creditori l'intera provvista necessaria per l'adempimento del concordato e a completare i pagamenti entro il termine di tre mesi dall'omologa e quindi l'impegno da quest'uitima assunto di assumere su di sé il rischio del concordato e della prevista continuazione dell'attività d'impresa sgravandone del tutto i creditori nel momento stesso in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo, finendo in tal modo per risultare comunque funzionali all'esecuzione del concordato, sia pure indirettamente e cioè non mediante una distribuzione diretta.

In sintesi, la costruzione del concordato proposto da ... non esclude che i flussi della continuità siano comunque destinati ai creditori in funzione del soddisfacimento delle loro ragioni creditorie e ciò sia mediante impiego diretto durante la Procedura (quanto ai debiti sociali sorti in epoca successiva al 23.12.2018 e a quelli allocati virtualmente alla Good company, e cioè i debiti per T.F.R. e per depositi cauzionali passivi), sia mediante la loro forfettizzata anticipazione da parte della accollante ... uanto a tutti gli altri crediti concorsuali), alla quale saranno riversati quelli che saranno eventualmente conseguiti nei dieci anni successivi alla compiuta esecuzione del Piano e quindi in un momento successivo all'esecuzione del concordato, come tale non più di interesse dei creditori.

SI tratta di una soluzione che, non solo non incontra specifici divieti normativi, ma che risulta per i creditori indubbiamente più vantaggiosa dell'Ipotesi contraria (ritenuta, invece, sia pure implicitamente, l'unica possibile dal Tribunale) in cui i flussi finanziari derivanti dalla locazione degli immobili dovrebbero essere pagati direttamente al creditori, essendo di tutta evidenza la maggiore vantaggiosità per quest'ultimi della possibilità di ottenere il pagamento promesso in un orizzonte temporale certo (tre mesi dall'omologa) e del tutto evidentemente assai più breve di quello prospettabile nella seconda ipotesi, in cui comunque non disporrebbero della provvista finanziaria messa dagli accollanti a disposizione della massa ed avrebbero davanti a sé una prospettiva temporale di esecuzione del concordato indubbiamente incerta e comunque certamente più ampia di quella garantita dalla



Wichas & An SIN



OTGINGILLA II. OTOTIOI, LOTOTAULU GUI LUIVVILUA

RG n. 223/202

Proposta di . . . Con l'ulteriore precisazione, con riguardo a quest'ultimo profilo (quello temporale), che in una prospettiva di corretta comparazione degli scenari alternativamente possibili la variabile "tempo" ha un indubbio valore economicamente valutabile, costituendo dato notorio che un credito dal valore certo e garantito (nella fattispecie dalle fideliussioni bancarie offerte da! i e dai titoli bancari già depositati dalle sig.re , che coprono l'intera provvista concordataria) ha un valore di cessione, anche sul mercato dei crediti deteriorati, più elevato di un credito, anche in lpotesi di maggiore importo, ma pagabile in un più ampio arco temporale e non altrettanto garantito.

Da ultimo si osserva come l'esposta prospettazione non risulti in contraddizione con l'affermazione contenuta in Cassazione, sez. 1, sentenza n. 29742 del 19.11.2018 (Rv. 651873 - 01), che al punto 3.3.3, trattando dei compiti dell'attestatore, afferma che: "al professionista, a ben vedere, è dunque richiesto di compiere una duplice verifica, rispettivamente sul piano e sulla proposta: che la continuità aziendale generi valore rispetto alla liquidazione, e che, secondo la proposta concretamente presentata dal debitore, almeno parte di tale valore venga messo a disposizione del creditori". Anche nel caso in esame, infatti, il valore generato dalla continuità aziendale è previsto venga comunque messo a disposizione del creditori nel termini, alle condizioni e con le modalità sopra indicati.

3.4 Ciò detto quanto alla prima delle due ragioni decisorie poste dal Tribunale di Padova a fondamento della seconda ragione di rigetto dell'omologa, parimenti infondata risulta anche la seconda affermazione – in ipotesi dalla prima direttamente dipendente – secondo cui, non ravvisandosi nella costruzione del concordato proposto da li elementi qualificanti dei concordato in continuità, si verterebbe inevitabilmente in un'ipotesi di concordato liquidatorio.

Deve innanzitutto premettersi che il contesto normativo attuale non consente di ipotizzare un novero di possibili forme di concordato (liquidatorio, in continuità, misto con prevalenza dell'una o dell'altra componente), ma individua, più semplicemente, un istituto di carattere generale, regolato dagli artt. 160 e ss. L.F., e un'ipotesi speciale rispetto ad esso, prevista dall'art. 186-bis L.F..

In tale prospettiva elemento costitutivo e caratterizzante il concordato in continuità aziendale è che il piano preveda la continuazione dell'attività d'impresa in capo allo stesso soggetto-imprenditore o in capo a un terzo, condizionata all'attestazione da parte del professionista indipendente di cui all'art. 161, comma 3, L.F. che la







CHARLANDER IN CIONOL LOT OILVED ACI LUIVOILUL

RG n. 223/2021

prosecuzione dell'attività dell'impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Questo e non altro è l'elemento distintivo dell'ipotesi disciplinata dall'art. 186-bis. In presenza di tale condizione, neppure la previsione di eventuali dismissioni di cespiti aziendali può incidere sulla natura del concordato e sulla individuazione della corrispondente disciplina, posto che il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua Interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186bis, che, al primo comma, espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito, mentre non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneltà dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori (in questi termini, v. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 734 del 15.1.2020. Rv. 656520 - 01, che ha fornito una visione nomofilattica di ciò che caratterizza Il plano di continuità).

Ora, nel caso in esame l'attività d'impresa di .l. è previsto continui nella stessa configurazione aziendale che la società aveva al momento dell'ingresso in procedura (v. il paragrafo 3.4 del Piano e, più nello specifico, il punto 3.4.2.1, al quale si rinvia) e tale dato non è mai stato contestato, così come nessuna contestazione, né da parte degli opponenti, né da parte del Commissario giudiziale, è mai stata sollevata in relazione alla inopportunità di una tale prosecuzione in quanto potenzialmente generatrice di costi superiori ai ricavi prevedibilmente ritraibili dalla continuità e quindi del suo possibile contrasto con il criterio di riferimento del miglior soddisfacimento dei creditori, né una tale valutazione negativa è ad oggi formulabile dalla Corte in assenza di dati contrastanti con le positive conclusioni del Commissario (v. Relazione ex art. 172 L.F., paragrafo 3.2 e paragrafo 7) e dell'Attestatore (v. Relazione ex art. 161, co. 3, L.F., paragrafi 13, 14 e 15).

Per contro, non risulta prevista alcuna dismissione di cespiti aziendali, sicché, neanche in una prospettiva di bilanciamento e di prevalenza in concreto di un'attività sull'altra (e cioè quella d'impresa in continuità su quella liquidatoria) sarebbe possibile qualificare il Concordato proposto da come





OTAMBARIZA II. OTOHOL LOT OIZOZO GOI ZOTORIZOZO

RG n. 223/202

concordato liquidatorio, nessuna liquidazione essendo appunto prevista, e non potendo, a fronte di una certa e non contestata prosecuzione dell'attività d'impresa caratteristica, ritenersi tale dato obliterabile, e comunque disconoscibile, con conseguente individuazione di una disciplina normativa applicabile alla fattispecie diversa da quella propria delle ipotesi in cui l'attività di impresa legittimamente continui, come nella fattispecie.

Già in relazione a tall profili non può non apparire forzata – e nella sostanza contrastante con il quadro normativo e con la funzione stessa dell'Istituto – l'affermazione del Tribunale per cui il concordato —, non potendo qualificarsi in continuità, dovrebbe necessariamente qualificarsi come liquidatorio, pur prevedendo, da un lato, la continuazione dell'attività d'impresa e, dall'altro, l'insussistenza di dismissioni di beni. Si tratterebbe, infatti, di un concordato liquidatorio che non prevede alcuna liquidazione, né risulta equiparabile alla liquidazione del patrimonio della società la prevista concessione di pegno sulle quote di —, r.i. da parte del soci di questa a garanzia del rimborso a

della somma da questa accollatasi, né, ancora, appare rilevante la possibile, ma a ben vedere neppure rappresentata, dismissione di cespiti della società post esecuzione del concordato, trattandosi di una vicenda, non solo del tutto eventuale, ma a di fatto estranea all'interesse del creditori (che sarebbero stati a quel punto interamente soddisfatti) e quindi all'esame dell'Autorità giudiziaria.

- 4. Escluso che il concordato in esame possa essere riguardato come concordato liquidatorio e corrispondentemente ritenuto inammissibile per mancata offerta di una percentuale di soddisfazione del chirografi pari ad almeno il 20 per cento del loro credito, va parimenti esclusa la fondatezza delle considerazioni svolte dal Tribunale in merito alle conseguenze sulla ammissibilità del Piano derivanti dalla mancata previsione di una percentuale fissa comunque garantita ai creditori chirografari.
- 4.1 Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che:
- a) il pagamento offerto da .r.l. ai propri creditori non sia stabilito in ragione di una proporzione certa della pretesa creditoria e questo in quanto, alla luce di quanto previsto nella Proposta e nel Piano, la sopravvenienza fino all'omologa di nuove esposizioni debitorie avrebbe finito inevitabilmente con l'impattare sulla percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario, diminuendola;





DDESOAN CENEDITA FRAME



OTAINANEA II. OTOHOL LOT OILOLO AGI LOTGOILOLE

RG n. 223/202

- b) la mancata offerta di un percentuale fissa e certa di pagamento dei crediti chirografari incide sulla ammissibilità del concordato in quanto la necessità che il debitore garantisca sempre ai creditori una percentuale che sia certa nella sua misura risponde all'esigenza di assicurare ai creditori la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per l'ipotesi in cui la percentuale assicurata non venga di fatto a realizzarsi; possibilità che nel caso di specie invece non sussiste in quanto l'aver fatto riferimento a una provvista "fissa" posta a disposizione dei creditori dai terzi accolianti comporta che il creditore possa ricevere un pagamento in misura inferiore a quanto stimato al momento della presentazione della proposta senza, tuttavia, poter far valere qualsivoglia inadempimento della parte proponente, proprio per l'assenza di un impegno specificamente assunto.
- 4.2 Ritiene il collegio che le considerazioni e le conseguenti valutazioni negative operate dal Tribunale di Padova non siano condivisibili.
- 4.3 Va innanzitutto premesso che la causa concreta della procedura di concordato preventivo da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento non ha un contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, nei contempo, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

In questa prospettiva interpretativa non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi di per sé, inadatta a perseguire la causa concreta a cui la procedura è volta.

Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare i dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del plano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura del crediti rappresentati e, una volta esclusa questa evenienza, va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati ali'esito della procedura, la valutazione – sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta – delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste, il che equivale a dire che non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità riservata al giudice, un sindacato sull'aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa, anche sotto il profilo della misura minimale del soddisfacimento previsto (v. Cassazione, sez. 1, 8 febbralo 2019, n. 3863).





OTATIONEOU II. STONON EST STEVES ON ESTOVIESE

RG n. 223/202

Ebbene, il Tribunale non ha formulato alcun un giudizio di "manifesta inettitudine" dei Plano a soddisfare i crediti chirografari nella misura stimata, né ha ritenuto la misura proposta irrisoria, e quindi manifestamente insufficiente, ma si è limitato a prendere atto di un'affermazione cautelativa inserita nel Plano e ha quindi tratto da questa la conclusione della inammissibilità della Proposta. Si tratta, però, per quanto appena detto, di un giudizio non consentito, e comunque errato, dovendo al riquardo osservarsi quanto segue.

La Proposta prevede il pagamento dei creditori sociali da parte dei terzi accollanti nelle seguenti percentuali: a) 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; b) 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; c) 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 ss c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; d) rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; e) 3% al crediti rientranti nella Classe 1 (composta dai tributi degradati per transazione fiscale) tramite nuova finanza; f) 3% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; g) 3% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dai crediti ordinari per fidejussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza.

Al di là di quella che può essere la presa di posizione in relazione alla necessità o meno di prevedere anche nel concordato con continultà aziendale una percentuale fissa e inderogabile di soddisfazione dei creditori, si tratta comunque, quanto a quella in esame, di un'indicazione percentuale precisa, solo minimamente corretta dal Commissario nella Relazione ex art. 172 L.F. nella misura del 2,93% con riferimento alle ultime tre classi.

L'obiezione sollevata dai Tribunale si pone quindi su un piano diverso da quello dell'omessa indicazione di una precisa percentuale del credito dal cui mancato rispetto conseguirebbe la legittimazione del creditore non pagato nella misura promessa di poter richiedere la risoluzione del concordato (un'indicazione certa in termini percentuali, infatti, indubbiamente esiste) e segnatamente su quello della possibilità di prevedere nel Piano una riduzione della percentuale offerta in considerazione di emergenze non prevedibili senza che ciò incida sulla fattibilità giuridica del concordato, obiezione alla quale il Tribunale ha ritenuto non potesse che darsi risposta negativa.



CIGITIGIAL II. VIVIOL, LOT VILUED GOT LOTVOILUE

RG n. 223/202

Tale statuizione non è condivisibile e non può in ogni caso condurre alle conseguenze che il Tribunale ha ritenuto di dovervi trarre.

In senso contrario si deve in primo luogo sottolineare come la percentuale del 3% prevista per i creditori chirografari sarebbe potuta scendere al di sotto di tale livello solo nel caso del verificarsi di ben precisi eventi, comunque predeterminabili alla luce della relazione del Commissario giudiziale.

Va Inoltre considerato che le possibili sopravvenienze negative valorizzate dal Tribunale (In accoglimento del corrispondente motivo di opposizione dedotto in termini sostanzialmente sovrapponibili da entrambe le opponenti) risultavano (e risultano anche tuttora in difetto di specifiche, contrarie, indicazioni) del tutto eventuali, e comunque di remota verificazione laddove si consideri che tutte le ipotesi sussumibili nelle indicate categorie (nuove esposizioni debitorie e nuovi contenziosi) che potevano avere un'apprezzabile possibilità di verificarsi erano già state prese in considerazione nel Plano e "coperte" da adeguati fondi rischi (v. punto 6.5.11 del Plano modificato).

In secondo luogo va poi considerato come la possibilità di sottrazione di risorse disponibili, o meglio l'incremento dell'onere concordatario a fronte dell'invarianza dell'offerta di pagamento da parte degli accolianti, fosse nella sostanza venuta meno nel momento in cui il Tribunale aveva assunto la decisione e questo perché la clausola era collegata a un preciso dato temporale e cioè la data dell'omologazione, sicché al momento dell'omologa la percentuale del 3% di soddisfazione per i creditori chirografari non era più modificabile, ed analoga valutazione va fatta all'attualità non essendo stato allegato, neanche da ultimo nelle note autorizzate, che la situazione sia nel frattempo variata per effetto dell'emergenza di inaspettate e non previste esposizioni debitorie.

Non corretta, infine, è anche l'ulteriore statuizione sopra sintetizzata al punto 4.1-b) in relazione alla dedotta impossibilità di richiedere la risoluzione del concordato che il Tribunale ha ritenuto non fosse conformato in modo tale da consentire in ogni caso al creditore chirografario di agire per la risoluzione in ipotesi di inadempimento.

Non è, infatti, fondatamente sostenibile in relazione al profilo in esame la tesi di un automatismo legato al mancato rispetto della percentuale offerta al momento della presentazione della proposta, non bastando comunque un qualsiasi scostamento della percentuale offerta per potersi ritenere il concordato risolvibile.





CIUTIUILLA II, VIVIIVI, LUI VILULU UVI LUIVVILUL

RG n. 223/202

NO DA & Cariol#

In tema di procedure concorsuali, infatti, il concordato preventivo dev'essere risolto, a norma dell'art. 186 L.F., qualora risulti che esso è venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, alla condizione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.

Per tale verifica la percentuale di soddisfacimento che sia stata eventualmente indicata dal debitore non è strettamente vincolante (salva l'assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantiria, nella fattispecie non ricorrente stante la riserva di cui si tratta), fungendo, tuttavia, da criterio di riferimento utile ad apprezzare l'importanza dell'inadempimento.

Ne consegue che il concordato preventivo può essere risolto, ex art. 186 L.F. solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati.

Così stando le cose, non risulta fondatamente affermabile, alla luce della conformazione del concordato proposto da e segnatamente di quanto previsto al punto 3.4.3.1 del Piano, così come modificato con la memoria ex art. 162 L.F., che al creditori chirografari sia preclusa la possibilità di agire per la risoluzione in ipotesi di ricorrenza di un inadempimento rilevante, e cioè incidente sul conseguimento della causa concreta del concordato.

- B.2) I motivi di opposizione non esaminati riproposti dalla opponente /
- 5. Esclusa la fondatezza dei motivi di opposizione posti dal Tribunale a fondamento della decisione di non procedere all'omologa dei concordato, vanno ora esaminati i due ulteriori motivi dedotti c nel proprio atto di opposizione a supporto dell'istanza di rigetto della domanda di omologazione dei concordato presentato da l. e riproposti in questa sede (v. pag. 26 della memoria di costituzione dell'. nel procedimento di reclamo).

Non verranno invece esaminati i motivi di opposizione dedotti dall'altra opponente, r.l., e rimasti assorbiti, avendo questa, come già detto, dichiarato formalmente di rinunciare alle domande e alle difese già proposte, che devono pertanto ritenersi rinunciate e come tali non sono considerabili ai fini qui in esame.

- 5.1 Sulla durata dell'impegno all'accollo dei finanziatori al 31.12.2019.
- Si tratta di un motivo non più attuale avendo tutti gli accollanti nel frattempo prorogato il proprio impegno all'accollo dell'onere concordatario, da ultimo fino al 30.10.2020, quanto a (che ha in tal modo superato e posto





CIMITALIZA II. GIOLIOI, LOI UILOLO UDI LOIUVILUE

RG n. 223/202

nel nulla la prima dichiarazione di indisponibilità alla proroga), e fino al 31.12.2020, quanto alle sig.re
,, alla sola condizione che entro detti termini intervenga l'omologa del concordato.

Deve inoltre segnalarsi che I, a ulteriore conferma del proprio impegno all'accollo fino all'indicata data del 30.10.2020, ha prodotto due nuove fideiussioni bancarie a prima richiesta assoluta rilasciate da in favore del Concordato Preventivo r.l. e segnatamente la fideiussione n. 20/18186549 fino alla concorrenza di euro 11.579.727, a garanzia della puntuale esecuzione da parte di ci degli obblighi di pagamento assunti nei confronti dei creditori concordatari sulla base di quanto previsto dal Piano, e la fideiussione n. 20/18186550 fino alla concorrenza di euro 720.273, a garanzia della puntuale esecuzione da parte della stessa degli obblighi di pagamento inerenti al Fondi Rischi.

#### 5.2 Sul "Computo dei voti".

Nel proprio atto di opposizione ' aveva In merito dedotto: "Computo del voti. Il C.G., avendo eseguito una rielaborazione del debito tributario oggetto della transazione fiscale, ha inserito la quota degradata in chirografo relativa all'Erario (pari ad € 1.587.532,20) interamente nella Classe I "Crediti chirografari per transazione fiscale", come da allegato n. 26 alla relazione ex art. 172 L.F. L'allegato n. 26 della relazione ex art 172 L.F. riporta l'elenco del creditori, che dovrebbe coincidere con i creditori ammessi al voto al netto dei fondi. In realtà se si confronta con i crediti indicati nel computo dei voti la classe 2 non colncide. Né si comprende come nella classe 1 a fronte di crediti ammessi per 1.587.532,20 quelli contrari siano 1.500.437,96. Pertanto si richiede una verifica del computo del voti ai fini del raggiungimento delle maggioranze", e ha riproposto inalterato tale motivo nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento di reclamo (v. pag. 26: "Infine Vorrà codesta Corte considerare anche gli altri motivi di opposizione all'omologa sollevati d -, comunque già da soli sufficienti a condurre motivatamente al diniego di omologa. Trattasi: durata impegno di accollo dei finanziatori al 31,12,2019; computo dei voti, in relazione ai quali ci si richiama a quanto già dedotto avanti

Si tratta anche in questo caso di un motivo non più attuale atteso che la difesa dell'Agenzia già all'udienza ex art. 180 L.F., del 31.10.2019 aveva espressamente dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione relativo al computo dei voti (v. verbale di udienza del 31 ottobre 2019: "Il dott, pmissis) si riporta integralmente al proprio atto di opposizione. Dichiara di rinunciare al motivo di opposizione relativo al computo dei voti").





Ordinanza II. Gronoli got orgodo doi corvolede

RG n. 223/202

Il computo dei voti, favorevole all'approvazione del concordato, come già rilevato dal Commissario e dal Tribunale (in data 12.07.2019 si teneva l'adunanza dei creditori nel corso della quale il Commissario illustrava i contenuti della propria relazione ex art. 172 L.F. e all'esito della quale il Giudice delegato si riservava la valutazione del computo delle maggioranze ex art. 178 L.F.; in data 26.08.2019 il Commissario depositava il verbale sull'esito delle votazioni ex art. 178 L.F. e dava atto che la proposta di concordato preventivo formulata da ....... aveva conseguito l'adesione della maggioranza dei creditori e delle classi (doc. 1); il Tribunale, ritenuto che il concordato preventivo proposto da s.r.l. avesse raggiunto la maggioranza dei numero di classi prescritta dall'art. 177, comma primo, L.F. e udita la relazione dei Giudice delegato, fissava l'udlenza in camera di consiglio dei 31.10.2019 per la comparizione dei debitore e dei Commissario ai sensi deli'art. 180 L.F.) è peraltro corretto.

Le difformità alle quali ha fatto riferimento l'Agenzia delle Entrate riguardano in sintesi:

- a) quanto alla Classe 2, le rettifiche in aumento derivate dalla rinuncia al privilegio ex art. 2571-bis, n. 2, c.c. da parte degli avvocati li ed
- e le rettifiche in diminuzione relative ad importi per i quali non può essere espresso il voto (ovvero stime di interessi su crediti e fondi rischi);
- b) quanto alla Classe 1, l'apparente discrasla tra il valore dei crediti ammessi (per euro 1.587.532,20) e quello dei crediti contrari (per euro 1.500.437,96).
   Si tratta di perplessità infondate.

Gli allegati al verbale sull'esito delle votazioni predisposto dal C.G. ex art. 178 L.F. evidenziano che dal computo dei voti al fine dei raggiungimento delle maggioranze sono stati esclusi, nella Classe 1, i crediti verso l'Erario che non erano iscritti a ruolo, con riguardo al quali, non risulta, dagli accertamenti e dai riscontri svolti dal Commissario giudiziale, che

Peraltro, anche laddove l'Agenzia avesse espresso il voto per la totalità del credito (compreso cioè quello non iscritto a ruolo), ciò non avrebbe assunto alcuna rilevanza al fini del raggiungimento della maggioranza – che per la Classe 1 non sarebbe stata in ogni caso raggiunta – ed alcun effetto in relazione al raggiungimento delle maggioranze necessarie al fini dell'approvazione della Proposta.

Va inoltre considerato che per effetto della rinuncia al privilegio ex art. 2571-bis n. 2 c.c. da parte dei professionisti, al fine di esprimere il proprio parere favorevole al piano concordatario, con conseguente degrado in chirografo del loro credito nella Classe 2, la percentuale a favore del





טומווומוובמ זו, טוטווטו, בטז טובטבט מטו בטוטטובטבי

RG n. 223/202

chirografari è rimasta sostanzialmente invariata (stante la variazione di importo piuttosto contenuto rispetto all'entità complessiva dei chirografi), mentre è risultato aumentato di euro 119.728,54 l'importo destinato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per debiti rientranti nella transazione fiscale. Il C.G. nel proprio Parere ex art. 180 L.F., alla pagina 7 (allegato sub doc. 7 al fascicolo dell'omologazione) ha evidenziato che, mentre l'importo destinato alla soddisfazione dei debiti tributari rientranti nella transazione fiscale accertato nella propria Relazione ex art. 172 L.F. era pari a euro 354.789,49, per effetto della rinuncia al privilegio da parte dell'é lo stesso Importo è stato rettificato in melius in euro 474.518,03.

#### III

- Ritenute superate, alla luce delle suesposte considerazioni, le ragioni di opposizione all'omologa;
- richiamata la sopra riassunta Proposta di concordato formulata ai creditori dalla società (allegato n. 6 alla Relazione ex art. 172 L.F., riassunta dal Commissario giudiziale al punto 3.1 della medesima Relazione);
- 3. rilevato, in particolare, che è previsto il pagamento dei creditori sociali direttamente da parte del terzi accollanti (
- come segue: a) 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; b) 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; c) 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine del privilegi ex art. 2777 e ss. c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; d) rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; e) 3% al crediti rientranti nella Classe 1 (composta dai tributi degradati per transazione fiscale) tramite nuova finanza; f) 3% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; g) 3% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dal crediti ordinari per fideiussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza;
- 4. rilevato che i terzi accollanti si sono impegnati ad effettuare i pagamenti, subordinatamente all'omologa della Proposta di concordato preventivo, nella misura prevista dal Plano, in favore dei creditori concorsuali "certi" e cioè i creditori prededucibili, i creditori privilegiati immobiliari, i creditori privilegiati mobiliari e i creditori chirografari [privilegiati degradati e chirografari ab origine] entro tre





CHAINANZA II. GIONOL LOI GIEVEV AGI EGIVUIEVE

RG n. 223/202

mesi dalla definitività del decreto di omologa e con riferimento alle somme appostate nei Fondi Rischi e del Debiti in contenzioso al concretizzarsi del debito oggetto di accantonamento;

rilevato che il fabbisogno concordatario di euro 12.784.252,00 risulta interamente garantito nei seguenti termini: a) n. 2 assegni circolari rilasciati dalla per complessivi 200.000,00 euro; b) n. 3 assegni circolari per complessivi 284.252,00 euro; c) rilasciati dalla fideiussione n. 20/18186549 rilasciata Il 13.7.2020 da a fino alla concorrenza di euro 11.579.727,00 a garanzia della puntuale esecuzione da parte di i degli obblighi di pagamento assunti nei confronti dei creditori concordatari sulla base di quanto previsto a plano; d) fidelussione n. 20/18186550 fino alla concorrenza di euro 720.273,00 a rilasciata il 13.7.2020 da garanzia della puntuale esecuzione da parte di degli obblighi di pagamento inerenti i fondi rischi concordatari sulla base di quanto previsto a piano. Entrambe le fideiussioni - che presentano contenuto e importi identici alle precedenti fideiussioni n. 19/18172632 e n. 19/18172633, rilasciate sempre da l . . Banca, e depositate nel fascicolo del concordato preventivo - è previsto abbiano validità ed efficacia a partire dall'omologa e per i 180 giorni successivi e che diventino efficaci nel caso in cui la S,r.l. (a cui favore sono state prestate) non provveda al pagamento degli importi accollatisi entro trenta giorni dalle rispettive scadenze previste dal Piano. Scaduto detto termine è previsto che la Banca provveda a versare ai creditori, a prima e semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, entro quindici giorni (lavorativi) dalla ricezione della richiesta effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tutte le somme che risulteranno non pagate da : r.l. alla data di escussione, fino alla concorrenza di euro 11.579.727, quanto alla prima fideiussione, e fino alla concorrenza di euro 720.723,00, quanto alla seconda;

- 6. preso atto che in ordine alla Proposta finale di ... il Commissario giudiziale ha espresso valutazione positiva ai sensi dell'art. 172 L.F.;
- ritenuta la ritualità dei procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;
- 8. confermata la sussistenza in capo a I. della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art. 1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;







CIMINALIZA II, CIVIIOI, ESTOTEORO MOI ECTOVILOR

RG n. 223/202

- riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.
   160, 161, 186-bis L.F., nonché la completezza e la regolarità della documentazione depositata;
- 10. ritenuto che sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 L.F.;
- 11. considerato che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato, per le ragioni sino ad ora esposte, tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;
- 12. valutato che la liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario deriva dal terzi accollanti ( e ',, . . . e ',, mentre non sono previste e programmate attività liquidatorie;
- 13. ritenuto, pertanto, che non possa trovare applicazione congiunta il disposto di cui al primo comma dell'art. 182 L.F., sicché non si rende necessaria la nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori. La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono infatti previsti dall'art, 182 L.F. per l'ipotesi in cui "il concordato consiste nella cessione dei beni", mentre nell'ipotesi in esame è la società che, non solo prosegue nell'attività di impresa, ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e sotto il controllo del Commissario giudiziale. L'interpretazione qui condivisa trova conforto nella relazione illustrativa al D.L. 83/2015 dove è chiarito che: "con la modifica del comma quinto si è provveduto a rimuovere qualsiasi dubbio circa l'effetto "purgativo" anche delle cessioni effettuate prima dell'ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato, ma ad opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale, come accade ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o si tratti di dismissioni previste ai sensi dell'art. 186-bis primo comma nell'ambito di un concordato con continuità aziendale", con evidenziazione, quindi, della possibilità di cessioni operate senza nomina di liquidatori nei concordati in continultà e a maggior ragione nel caso in esame in cui nessuna dismissione di cespiti aziendali è stata prevista;

#### P.Q.M.

la Corte così provvede:

a) dichiara l'estinzione del procedimento di reclamo n. 225/2020 R.G. promosso da i S.r.l. e, per l'effetto, condanna r.l. a rimborsare  $\epsilon$  spese di lite della relativa fase di reclamo, che liquida per compensi in  $\epsilon$  3.310, oltre accessori di legge, mentre le compensa integralmente nel rapporto con





CIGINALIZA II. GIONOLI EGI GIEGEG GOI EGIOGIEGE

RG n. 223/202

- b) in accoglimento del reclamo proposto da (C.F. ') avverso il decreto n. 578/2020 del Tribunale di Padova, omologa il concordato preventivo dalla medesima presentato;
- c) condanna le opponenti, . . . , a rimborsare alla Proponente ( . .) le spese di lite di entrambe le fasi (di opposizione e di reclamo), che liquida a carico di ciascuna parte: per compensi, in  $\in$  5.000 quanto alla prima fase e in  $\in$  6.500 quanto alla seconda, oltre agli accessori di legge, e per rimborsi, in  $\in$  777;
- d) dispone che la società consegni al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale una adeguata informativa scritta sullo stato di esecuzione del Piano;
- e) dispone che I flussi derivati alla società dalla gestione corrente che il piano industriale prevede siano destinati al pagamento dei debiti sorti dopo il 23.2.2018, oltre a quelli allocati virtualmente alla c.d. "Good company" siano contabilizzati in partite separate in maniera tale da consentire al Commissario giudiziale l'adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento delle indicate passività;
- f) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del Piano concordatario;
- g) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissarlo giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
- h) dispone che il Commissario giudiziale in caso di Inadempimenti agli obblighi concordatari informi i creditori al fine dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- i) dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e dei grado dei crediti;
- j) dispone che il Commissario giudiziale predisponga e depositi nelle forme di legge al Tribunale di Padova, con cadenza almeno trimestrale, ovvero, se ritenuto necessario, con cadenza anche inferiore, una relazione informativa dettagliata sullo stato dei pagamenti e più in generale sull'esecuzione del Piano, con facoltà di richiedere alla società ogni informazione che riterrà a tal fine opportuna;







שומוומוובמ זו. טוטווטו. בטו טובטבט מטו בטוטטובטבן

RG n. 223/202

k) rimette al Tribunale di Padova le determinazioni necessarie ai sensi dell'art. 180, comma 6, L.F., in relazione alla destinazione delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili.

#### Manda alla Cancelleria:

- per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e al Commissario giudiziale, il quale dovrà a sua volta darne comunicazione al creditori;
- per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F.

In Venezia, il 28 settembre 2020

Il Consigliere estensore dott, Federico Bressan

Il Presidente dott. Domenico Taglialatela

